



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Disegno di legge concernente "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2017".

Testo ddl

Art. 1

Esercizio provvisorio

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 43 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2017 per il periodo di due mesi dal 1° gennaio al 28 febbraio 2017, secondo lo schema di bilancio approvato dalla Giunta regionale in data 29 dicembre 2016 e trasmesso al Consiglio regionale ai fini dell'approvazione.
2. Gli impegni e i pagamenti sono assunti nel rispetto dell'art. 43 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e smi e dei correlati principi contabili, che trovano integrale applicazione. Essi non possono superare due dodicesimi dello stanziamento previsto per ciascun Programma dello stato di previsione della spesa, al netto delle quote reimputate a seguito di riaccertamento straordinario e ordinario e degli impegni già assunti sul pluriennale da esercizi precedenti.
3. Il limite di cui al comma 2 non si applica ove si tratti di spese obbligatorie e tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi; tale deroga è da intendersi riferita a tutti i casi in cui le norme vigenti dispongono in ordine all'entità e alla scadenza delle erogazioni.

Art. 2

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras), con effetti giuridici dal 1° gennaio 2017.